



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61

del 27.12.2018

OGGETTO: Modifica del D.U.P. 2018/2020 – Presa d’atto della deliberazione di G.C. n.241 del 22.12.2018 avente ad oggetto:”Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n.42 del 24.04.2018”.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese dicembre alle ore 13,12 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica-urgente.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Sottosanti Cinzia	“	X	
Napoli Matteo	“		X
Tarallo Silvana	“	X	
Antoci Calogero	“	X	
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Colombo Carmelo	“	X	
Torcivia Rita	“	X	
Randinella Rosario	“	X	
Pezzicara Giuseppe	“	X	
Assegnati	n. 12 In carica	n. 12 Presenti	n. 11 Assenti n. 1

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa

Sono presenti: Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore Rampulla

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore al bilancio PELLEGRINO precisa che la proposta concerne la modifica del DUP a seguito dell'adozione, da parte della Giunta Comunale, della proposta di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 della quale si prende atto. Chiarisce che all'epoca dell'adozione del DUP non era ancora vigente la L.R. n. 8/2018 e il piano triennale adottato era semplicemente un atto d'indirizzo. L'art. 26 ai commi 6 e 7 della citata legge regionale consente l'attivazione delle procedure di stabilizzazione mediante l'utilizzo delle risorse regionali e oggi si modifica il DUP limitatamente alla programmazione del fabbisogno di personale recentemente approvata. Accenna al Piano, alle trentotto unità di personale da stabilizzare, alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Sicilia fino al 2038 senza utilizzo di risorse di bilancio dell'Ente. Con l'adozione dell'atto di programmazione si consente al personale in servizio a tempo determinato presso l'Ente di potere avere un futuro sereno e certo attraverso la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Si tratta del personale che oggi regge alcuni uffici a seguito del collocamento a riposo di quello di ruolo.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, rileva l'anomalia dell'oggetto della proposta poiché si legge di modificare il DUP prendendo atto della deliberazione di Giunta con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale. Ricorda che la deliberazione di proroga dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato, nel tempo, è stata adottata annualmente e oggi la Regione Sicilia storicizza per un ventennio le risorse finanziarie consentendo alle Amministrazioni la stabilizzazione del personale in questione. E' chiara l'intenzione della politica di non strumentalizzare più tale categoria di lavoratori. Ritiene che la presa d'atto non sia di competenza del Consiglio Comunale poiché la contrattualizzazione è un atto di competenza della Giunta Comunale.

L'assessore PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la legge regionale n. 8/2018 ha previsto le risorse regionali per la stabilizzazione e la Giunta Comunale ha adottato gli atti propedeutici di avvio del procedimento traducendo la volontà politica. Il DUP è modificato e integrato limitatamente alla sezione della programmazione del personale a seguito dell'adozione della deliberazione n. 241/2018.

Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, manifesta favore per l'iter di stabilizzazione avviato e rileva che la legge ha ricondotto alla Giunta i termini di scadenza dell'adempimento e non al Consiglio Comunale. Al fine di fare chiarezza ritiene necessario porre delle domande circa il procedimento da avviare e, in particolare, chiede com'è avvenuta la ricognizione del personale, se ci siano dei vincoli e gli elementi presi in considerazione.

Il PRESIDENTE precisa che la modifica del fabbisogno del personale adottata determina la modifica del Documento Unico di Programmazione nella sezione relativa. Invita il responsabile dell'area finanziaria, presente in aula, a intervenire a chiarimento.

Il rag. Mazzeo chiarisce che il DUP è il documento di programmazione dell'Ente, sottoposto al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. La modifica da parte della Giunta dei dati determina l'adeguamento del DUP al fine di renderlo coerente con gli atti esecutivi adottati. La modifica riguarda il DUP approvato per il triennio 2018/2020.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la seduta di Consiglio di oggi è una di quelle per cui vale la pena esercitare il ruolo di consigliere comunale. La stabilizzazione del personale a tempo determinato è un obiettivo importante; a giorni si approverà il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale in servizio e si bandiranno i concorsi riservati. Il 31 dicembre rappresenta una data importante anche per le scelte politiche adottate. Comunica di avere vissuto nel tempo la vicenda del personale precario, a partire dall'inizio degli anni '90. Nel 2007 sono stati sottoscritti i contratti a tempo determinato e oggi si procede con la stabilizzazione. Comunica che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di andare oltre la stabilizzazione a 24 ore puntando alla trasformazione dei contratti a 36 settimanali, a seguito dei collocamenti a riposo del personale di ruolo. Un ulteriore obiettivo è quello di occuparsi, anche, del personale ASU in servizio presso l'Ente al quale, parimenti, si dovrà dare una risposta. Per quest'ultima categoria di personale assicura che quando si determineranno le condizioni, senza perdere tempo, si avvierà il percorso di stabilizzazione. Precisa che le capacità che si renderanno disponibili per effetto delle cessazioni, come già fatto in passato, saranno messe a disposizione del personale contrattista. Conclude, rilevando che il processo di stabilizzazione arriva dopo sette anni rispetto alla L.R. n. 24/2000 che consentiva l'avvio di tale attività.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che oggi è una giornata importante riguardo alle problematiche del personale del bacino dei lavoratori socialmente utili. Invita al ricordo di un dipendente che oggi non è più tra noi, Pietro Miragliotta, la cui contrattualizzazione avrebbe sicuramente determinato un beneficio per la moglie. Ritiene necessario l'impegno di tutti per superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Vice Presidente AMOROSO, chiesta e ottenuta la parola, afferma che con la stabilizzazione si chiude, finalmente, una storia infinita, iniziata più di vent'anni fa. Gli dispiace quanto detto dal consigliere Colombo riguardo ai motivi dell'urgenza che hanno determinato la convocazione della seduta odierna di consiglio comunale. Non si vuole essere eroi; in questa giornata si voleva gioire con queste persone che aspettano una risposta da tanti anni. Non ci si vuole arrogare alcun merito; la Regione Sicilia ha messo a disposizione le risorse regionali che hanno consentito all'Amministrazione l'avvio delle procedure di stabilizzazione. Si tratta di una svolta importante per queste persone e ritiene che il merito sia di tutti. Auguriamo loro che, oramai, costituiscono il pilastro dell'Amministrazione, buon lavoro.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta a parola, precisa di avere rilevato l'aspetto formale della convocazione prescindendo dagli argomenti iscritti all'odg. e di avere detto che, a suo giudizio, non era necessaria la modifica del DUP in Consiglio Comunale. A tal proposito, chiede chiarimenti in merito. La legge regionale 8/2018 è il frutto delle battaglie condotte dal personale precario. La stabilizzazione si è potuta fare adesso perché si sono verificate le condizioni poiché ci sono state le cessazioni di personale e la Regione Sicilia ha stanziato le risorse finanziarie. Chiede come sia stato calcolato il fabbisogno di personale e se i contrattualizzati saranno adibiti ad altre mansioni; se era possibile stabilizzare a 36 ore e contrattualizzare anche gli ASU, come fatto in altri Comuni. Si vuole capire com'è stata fatta la ricognizione del personale.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, accenna alle diverse categorie di personale presente in Comune. Chiarisce che i contrattisti hanno un contratto a tempo determinato mentre gli ASU fruiscono di un sussidio senza che venga instaurato con il Comune alcun rapporto di lavoro. La

ricognizione del fabbisogno è stata fatta dai Responsabili di Area, su richiesta dell'Amministrazione la quale rispetto alle comunicazioni pervenute e, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ha adottato il Piano di fabbisogno. Anche gli ASU svolgono attività importante presso il Comune avendo il solo presidio della carta ASU. Entrambe le categorie di personale sono trattate con rispetto senza distinzione alcuna. Si auspica che per il futuro si possano adottare atti a favore del personale ASU poiché in questa tornata la stabilizzazione con risorse regionali non è stata estesa a tale categoria.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i consiglieri presenti perché con impegno e con il cuore hanno assicurato la presenza nonostante il periodo festivo. Si assume la responsabilità della convocazione e, di conseguenza, della valutazione dell'urgenza della seduta. Comunica di avere indetto una conferenza di capigruppo, riguardo la programmazione del Consiglio Comunale, nel corso della quale il capogruppo di minoranza ha formulato dei rilievi che saranno attenzionati. Ritene che ogni lavoratore vada stimolato e auspica che l'occasione sia colta per migliorare e acquisire nuove competenze per rendere più produttiva la macchina amministrativa. Invita il Segretario Generale a intervenire a chiarimento della modifica del DUP.

Il Segretario Generale riferisce che al momento dell'adozione del DUP, quale atto propedeutico del bilancio di previsione, la deliberazione di Giunta concernente la programmazione del fabbisogno di personale era solamente un atto d'indirizzo, non essendo ancora stata emana la legge regionale n. 8/2018 che ha consentito la stabilizzazione del personale precario, con l'utilizzo di risorse regionali. Il DUP, quale strumento unico di programmazione, approvato dal Consiglio Comunale, contenente tutti gli atti di programmazione dell'Ente non può non tenere conto dell'atto che sostanzia il fabbisogno triennale di personale, adottato dalla Giunta.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo è favorevole alla presa d'atto della deliberazione di Giunta Comunale e rileva che se si fosse avuto più tempo a disposizione per l'esame della documentazione si sarebbero potute chiarire le questioni sollevate nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione è stata messa a disposizione nei termini.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, propone l'immediata esecutività della deliberazione.

Il PRESIDENTE mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico-finanziaria dall'oggetto: "Modifica del DUP 2018/2020 – Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 241 del 22.12.2018 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/20202 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24.4.2018".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 14.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta n. 52 del 24/12/2018

Proponente:

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Modifica del D.U.P. 2018/2020 – Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 241 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24/04/2018".

Premesso che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e, con deliberazione n. 27 del 21/06/2018 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.);

Considerato che, il citato documento di programmazione non prevedeva nuove assunzioni così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 42 del 24/04/2018 avente per oggetto: "Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020" (atto propedeutico alla programmazione 2018/2020);

Visto il comma 6 dell'art. 26 della L.R. 8/2018 il quale recita quanto segue: Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

Visto il comma 7 dell'art. 26 della L.R. 8/2018 che testualmente recita: Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 22/12/2018 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24/04/2018", con la quale si prende atto della rimodulazione del fabbisogno del personale e della dotazione organica, con la stessa deliberazione vengono approvate le procedure di reclutamento speciale transitorio stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017, L.R. 27/2016 e 8/2018. Tale procedure riguardano 38 unità di personale già in servizio in questo Ente a tempo parziale e determinato;

Dare atto che la Regione Siciliana garantisce la copertura del fabbisogno finanziario e non vengono utilizzate risorse di capacità assunzionali dell'Ente;

Ritenuto necessario approvare l'aggiornamento del DUP 2018/2020 di cui alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale sulla base delle motivazioni ivi riportate;

Ricordato che l'aggiornamento del DUP 2018/2020 comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione 2018/2020, la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, tali programmi, ad eccezione del fabbisogno del personale, non vengono variati con il presente atto;

Preso Atto che tutti gli Assessori e le Aree comunali sono stati coinvolti nella predisposizione della proposta di Nota di aggiornamento del DUP 2018/2020 e che la stessa è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

Preso Atto, altresì, che la presente proposta è stata predisposta sulla base della normativa vigente;

Richiamato il Tuel 267/2000 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, in G.U. 29/12/2017 "Legge di bilancio 2018";

Richiamato il Decreto legislativo, 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il Regolamento dei Contabilità;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanzialmente del presente atto;

- 2) Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 22/12/2018 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto che modifica il documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 27 del 21/06/2018;
- 3) Di dare atto che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a vertical line and a horizontal stroke, and another large 'O' to the right.



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 52 DEL 24/12/2018

OGGETTO: Modifica del D.U.P. 2018/2020 – Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 241 del 24/12/2018 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24/04/2018".

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/12/2018



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 24/12/2018



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA



Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 241 della deliberazione

del 22.12.2018

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24.04.2018

L'anno duemila diciotto il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 17,25 e seguenti, nella Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1)	Re Francesco	Sindaco	<u> X </u>	<u> </u>
2)	Pellegrino Agostino	Vice Sindaco	<u> X </u>	<u> </u>
3)	Rampulla Santo	Assessore	<u> X </u>	<u> </u>
4)	Sottosanti Cinzia	Assessore	<u> X </u>	<u> </u>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Anna A. Testagrossa

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991, n° 48;

VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;

VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;

CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso **parere favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;**

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 modificato dall'art. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'**Area Finanziaria su indicazione dal Sindaco** allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTA la richiesta di parere trasmessa al Revisore dei Conti con nota prot.n. 371 del 21.12.2018 ;

VISTO l' allegato parere favorevole n. 19 /2018 espresso dal Revisore dei Conti introitato agli atti del Comune in data 22.12.2018 prot. N. 13892;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta.

CONDIVISI l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire.

CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente.

VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA

PARERE N.19.2018 DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL
21/12/2018 DI "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2018/2020 E PIANO ASSUNZIONALE 2018. MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. 42 DEL 24.04.2018".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di MESSINA

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 19/2018

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di dicembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra, nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il proprio parere in merito quanto richiesto in delibera di G. C. del 21/12/2018.

Visti:

- l'articolo 39 della legge 449/1997
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;
- l'art. 35 comma 3 bis della Dlgs n. 165/2001;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- l'art. 4 comma 6 della Dlgs. n. 101/2013;
- l'art. 30 della legge regionale n. 5/2014;
- l'art. 3 del DL 90/2014 convertito in L. n. 114/2014;
- l'art. 1 comma 424 – 426 della L. n. 190/2014;
- l'art. 4 del DL n. 78/2015;
- l'art. 1 comma 228 del DL n. 208/2015;
- art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i;
- l'art. 3 della Legge regionale n. 27/2016;
- l'art. 1 comma 479 della Legge n. 232/2016;
- i commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017;
- l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, come modificato con la legge finanziaria n. 205 del 27.12.2017
- le deliberazione n. 26 e 28 del 2015 e 25 del 2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- le deliberazione n. 119 e 316 del 2015 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- la Legge Regionale 29/12/2016 n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla in GURS n. 58 del 31/12/2016 che all'art. 3, comma 1, ha previsto la possibilità per i Comuni, di procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in carico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità in organico fermo restando gli obiettivi del saldo non negativo, in termine di competenza tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa del personale,



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

con attivazione delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del D.L. n. 101/2013. Le assunzioni di cui alle procedure suddette, dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, dovrà essere uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31/12/2015;

- la circolare 3 del 23/11/2017 del Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione avente per oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la circolare n. 01 del 09/01/2018;
- la L.R. n. 8 dell'11.05.2018, la quale all'art. 26 detta ulteriori disposizioni per la stabilizzazione dei precari degli EE.LL., fissando come termine ultimo il 31.12.2021 e che, al comma 8 del suddetto art. 26, viene garantita per la stabilizzazione la copertura finanziaria fino al 2038;
- la deliberazione n. 210/2018/PRSP Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana del 24/10/2018;
- la nota protocollo n. 16042 del 05.11.2018 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica;

preso atto che l'ente:

- ha rispettato gli obiettivi di saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1 del 232/2016 e non risulta strutturalmente deficitario;
- ha rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ha rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti sulla piattaforma telematica;
- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità;

viste

- la deliberazione G.C. n. 198 del 30/11/2016 con la quale l'ente ha approvato la relazione sulle capacità assunzionali;
- la delibera di G. C. n. 91 del 26/08/2010 di ricognizione della dotazione organica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 253/2017 con cui è stato da ultimo prorogato il contratto a n. 38 unità ricompresi nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014;
- la delibera n. 177 di G. C. del 14/11/2017 con cui è stato adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- la delibera di G. C. n. 41 del 24/04/2018 con la quale si da atto che, ai sensi della D. Lgs 165/2001 e smi, non risultano eccedenze o esuberanti di personale per l'anno 2018;



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

- la delibera di Giunta n. 42 del 24/04/2018 con la quale sono state programmate le procedure speciali transitorie per il superamento del precariato delle 38 unità di personale a tempo determinato e part. time di cui alla L.R. 27/2016;
- la delibera di G. C. n. 186 del 13.11.2018 di approvazione del Piano delle Performance anno 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 224 del 20.12.2018 con cui si è preso atto della ricognizione del personale in servizio di cui alla relazione prot. 365 del 19.12.2018;
- la delibera di C. C. n. 28 del 21.06.2018 di approvazione del Documento unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

considerato che:

- tutti i lavoratori risultano in servizio da oltre 10 anni al 31/12/2017 e quindi hanno maturato più di tre anni di servizio;
- tutti i lavoratori contribuiscono ad erogare i servizi indispensabili che consentono di assicurare lo svolgimento delle attività e delle funzioni dell'Ente;
- che le 38 assunzioni sono così rappresentate:

Categoria	ASSUNZIONI PREVISTE	
	PART TIME 24 H	FULL TIME
D		
C	18	
B	9	
A	11	
TOTALE	38	

preso atto:

- che l'Ente ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, che risulta come segue:
 - o il valore della media rilevante del triennio 2011-2013 è pari ad € 2.544.146,89
 - o il valore della spesa per il personale di ruolo è pari ad € 1.727.339,13 mentre la spesa per il personale contrattista è pari ad € 759.792,50 per un totale complessivo di € 2.487.131,63, come da attestazione di capacità finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. 370 del 21/12/2018 ;
- la capacità assunzionale da utilizzare per il triennio 2018-2020 è pari ad € 75.823,45, come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione e con attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 370 del 21/12/2018;
- le risorse regionali sono così rappresentate:
 - o Art. 30 commi 1 e 7 L. Reg. 5/2014 e smi e L. Reg. 27/2016 art. 3 comma 2 pari ad € 638.062,54 (DDG n. 375 del 12.12.2018) e quota complementare pari ad € 126.635,17 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31/07/2018;



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

considerato che

- l'importo complessivo del finanziamento regionale destinabile alle procedure transitorie è pari ad € 764.697,71, oltre le capacità assunzionali di € 78.823,45, ed è superiore al costo del personale stabilizzato pari ad € 759.792,50,

visti

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Rag. P. Mazzeo ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata la deliberazione n. 210/2018/PRSP Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana del 24/10/2018 in ragione della quale si raccomanda a codesta amministrazione comunale ed al responsabile dei servizi finanziari di adottare, entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, le misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 210/2018/PRSP e di rispettare le limitazioni previste dall'art. 188 comma 1 quater del Tuel;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta, in considerazione, altresì, della copertura finanziaria assicurata dall'art. 26 n. 8 della Legge Regionale n. 8 del 11.05.2018;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta deliberazione di Giunta Comunale del 21/12/2018 di "approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica ed integrazione della delibera di G. C. n. 42 del 24.04.2018".

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 22/12/2018

Il revisore Unico

Dott. Luigi Sorce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 21/12/2018

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24.04.2018.

ROPONENTE: SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che - ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari - i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, d.lgs.267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che "Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2" e prevede, inoltre, che "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recita: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

VISTO l'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii. il quale ha disposto che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. ^{(18)/(25)}

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

VISTO l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale

amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTO l'art. 1, comma 426 della Legge 190/2014 che dispone testualmente: *"In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*

VISTO l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015, come convertito che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

RILEVATO che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato chiarendo che: *"Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015".* Prosegue la Circolare: *"Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.;*

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) e s.m.i. che dispone testualmente quanto segue: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno*

Visto l'art. 1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone: “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;
- le deliberazioni n. 119/2015 e 306/2015 della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con le quali è stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424 e ss. dell'art. 1 della Legge 190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;
- La deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - “il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”;
 - “con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;
- La deliberazione n. 25/2017 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 - b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 - c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti rationetemporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013.

VISTO l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che “Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che *"Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni"*.

RICHIAMATA, al riguardo, la delibera di G.C. n. 198 del 30.11.2016 di approvazione della sopra citata relazione.

PRESO ATTO che attualmente risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 38 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06 tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo, prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 2017.

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

VISTA la L.R. 27/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" che qui si intende richiamato.

Visto la deliberazione di G.C. n. 42 del 24.4.2018 con la quale sono state programmate, per il triennio 2018/2020, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 253/2017, le procedure speciali transitorie per il superamento del precariato del Comune di S.Stefano di Camastra le 38 unità di personale a tempo determinato e part time in servizio dando atto che il concreto avvio del processo di stabilizzazione rimaneva subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 22 della L.R. n. 27/2016 alla conclusione delle procedure di cui all'art. 2 della medesima legge.

VISTO l'art. 26 della l.r. 8/2018 *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*-che qui si intende richiamato e, in particolare il comma 1 il quale prevede che, *nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."*

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 anzi richiamato.

PRESO ATTO che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017 ed, infatti, la l.r. 8/2018 ha ritenuto dover chiarire che nelle more dell'individuazione degli esuberi del personale provinciale sono consentiti i percorsi di stabilizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20, comma 1 prevede che: Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

DATO ATTO che l'art. 20, comma 2, prevede che: Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso

DATO ATTO che, secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017, "è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'*an*, al *quomodo* e al *quando*. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità" con particolare riguardo alle "modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2;

CONSIDERATO che sussistono i requisiti e presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 per avviare il processo di stabilizzazione, posto che:

- tutti i lavoratori risultano in servizio presso il Comune di Santo Stefano di Camastra da oltre dieci anni, alla data del 31.12.2017, hanno maturato oltre tre anni di servizio negli ultimi otto anni;
- con la citata deliberazione di G.C. n. 253/2017, anche in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione di servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente, si è avviata la procedura di stabilizzazione del personale precario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti finanziari, ivi compresa la capacità di sostenere, a regime, la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio;

DATO ATTO che si è proceduto ad autorizzare le proroghe fino al 31.12.2018 dei rapporti di lavoro in essere, evidenziando, in coerenza con quanto contenuto nella circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 che tale proroga è funzionale alla stabilizzazione e non si pone in contrasto con le regole stabilite dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015, trattandosi di un regime speciale;

RILEVATO che con la deliberazione di G.C. n. 253/2017 sono stati formulati opportuni indirizzi nei confronti dei funzionari competenti al fine di verificare l'avvio delle procedure di stabilizzazione.

DATO ATTO che

- al fine di dare attuazione alla normativa anzi richiamata e alla delibera di G.C. n. 253/2017, i competenti uffici hanno effettuato una ricognizione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale presso questo Ente, giusta relazione prot. n. 365 del 19.12.2018 di cui si è preso atto con delibera di G.C. n. 224 del 20.12.2018;
- L'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norma sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali;
- La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 l.r.27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.
- La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

VISTA e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 28 del 21.6.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.lgs. n.165/2001 e dell'articolo 6 ter del D.lgs. 165/2001, che si intendono qui richiamati.

DATO ATTO che:

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica di cui all'art. 6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27.07.2018;
- dalle citate linee di indirizzo si desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".
- Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Richiamati al riguardo, gli orientamenti della corte conti per cui per il tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

PRESO ATTO che

- la Dotazione organica dell'Ente è quella risultante dalla ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26.8.2010;

- Presso l'ente, a seguito delle cessazioni intervenute, risultano in servizio due disabili e una categoria protetta e che, per effetto della legge 68/99, nel prossimo fabbisogno di personale, occorre programmare l'assunzione obbligatoria di n. 2 disabili.
- in questo Ente, occorre, continuare a garantire l'organizzazione e il funzionamento di determinati Uffici, assicurato fino ad ora mediante l'utilizzo del personale a tempo determinato;
- nel comune di S.Stefano di Camastra il rapporto tra entrate correnti e spese del personale per gli anni 2015/2016/2017 è superiore al 24%;
- il Comune di S.Stefano di Camastra al 30.11. 2018 consta di n° 4648 abitanti ed ha in forza 34 dipendenti a tempo indeterminato per cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è superiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000 (vedi, da ultimo, il D.M. 10 aprile 2017 che prevede un rapporto dipendenti-popolazione, per i Comuni tra 3000 e 4.999 abitanti, di 1/150);

VISTO:

- le note con le quali i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno individuato le unità e i profili professionali necessari in coerenza con i servizi da garantire e nel rispetto della programmazione dell'amministrazione.
- la nota prot. n. 370 del 21.12.2018 con la quale il Responsabile, ha attestato tra l'altro, il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni.
- l'elenco, a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dei lavoratori in servizio presso l'Ente aventi i requisiti per la stabilizzazione, che si allega.

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot 370 del 21/12/2018 sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO, pertanto, che sia il pareggio di bilancio che il tetto alla spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e ss.mm.ii. e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO che per il concreto avvio del processo di stabilizzazione del personale precario di cui alla L.R. 27/2016e del D.lgs. 75/2017, l'articolo 26 della l.r. 8/2018 al comma 1 prevede quanto segue: In armonia con le disposizioni recate dal *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75* e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'*articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27* è sostituito dal seguente:

"22. *Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*"

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.M. n. 41 del 24.4.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12 Novembre 2011 n. 183 dalla quale non risultano eccedenze o esuberanti di personale per l'anno 2018.
- la deliberazione di G.M. n. 177 del 14.11.2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019;
- la deliberazione di G.M. n. 186 del 13.11.2018 con la quale è stato approvato il Piano Performance anno 2018.

DATO ATTO che:

che è intendimento dell'Amministrazione comunale dare priorità all'avvio e definizione delle procedure di stabilizzazione del personale precario nel 2018.

sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel triennio 2018/2020-anno 2018- sono previste per n. 38 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 253/2017, le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018**, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018.

Tali procedure riguardano 38 unità di personale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 253/2017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

RAVVISATA la necessità di modificare e integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, adottata, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Preliminarmente all'attivazione delle procedure di reclutamento speciale e all'attivazione delle procedure assunzionali ordinarie la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria	Posti coperti		Assunzioni previste	
	Part time	Full time	Part time a 24 h	
D		7		
C		12	18	
B		7	9	
A		8	11	
TOTALE		34	38	

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'amministrazione intende stabilizzare avviando le procedure nel 2018 ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
B	ESECUTORE	9	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	3	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h

- ✓ il costo per la stabilizzazione di nn. 38 unità è quantificabile in € 759.792,50 e, pertanto, non si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana.
- ✓ il costo attuale sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 34 posti occupati) pari ad € 1.727.339,13 e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per € 759.792,50, per un totale complessivo di € 2.487.131,63, non sono in concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 pari ad €. 2.544.146,89.
- ✓ La capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 75.823,45, giusta attestazione finanziaria prot. n. 370 del 21.12.2018, che si allega.

DATO ATTO CHE il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, in alcune sue disposizioni, con esclusione dell'articolo 26 relativo a *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- La l.r. 8/2018
- la nota prot.llo n. 16042 del 05.11.2018 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica.

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse qui integralmente richiamate.
2. **DI DARE ATTO** che preliminarmente alla programmazione del fabbisogno, la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria	Posti coperti		Assunzioni previste	
	Part time	Full time	Part time a 24 h	
D		7		
C		12	18	
B		7	9	
A		8	11	
TOTALE		34	38	

3. **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa richiamate, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020, da intendersi quale modifica e integrazione della deliberazione di G.C. n. 42/2018, come di seguito:

ANNO 2018

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018,
secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018.

Tali procedure riguardano 38 unità di personale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 253/2017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'Ente intende stabilizzare avviando le procedure nel 2018 ai sensi della L.R. 27/2016 e 8/2018:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
B	ESECUTORE	9	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE	11	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h
C	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	3	CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE	24 h

Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, giusta nota dell'ente prot n. 13860 del 21/122018, indirizzata al competente assessorato regionale lavoro.

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell'articolo 26 della l.r. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario di categoria A e B avviene per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche tramite prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione, e per il personale precario di categoria C avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.

ANNO 2019

NESSUNA ASSUNZIONE.

ANNO 2020

NESSUNA ASSUNZIONE

4. DARE ATTO CHE:

- ✓ La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.
- ✓ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Santo Stefano di Camastra sono le seguenti:
 - ANNO 2015 € 653.368,00 (DDG n. 284 s.2/2015).
 - ANNO 2018 € 638.062,54 come da piano di riparto in ultimo rimodulato (D.DG n. 375 del 12.12.2018) e quota complementare anno 2018, pari ad € 126.635,17 giusto decreto assessoriale n. 60 del 17/04/2018.
- ✓ il costo per la stabilizzazione di nn. 38 unità è quantificabile in € 759.792,50 e, pertanto, non si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana.
- ✓ il costo attuale sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 34 posti occupati) pari ad € 1.727.339,13 non è in concreto superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 pari ad € 2.544.146,89.
- ✓ La capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 75.823,45, giusta attestazione finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria prot. 370/2018.

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti consequenziali.

6. **DI DARE ATTO** che allo stato attuale i vincoli di cui in precedenza saranno rispettati per l'anno 2018;

7. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalle stabilizzazioni del personale precario di cui alla presente programmazione del fabbisogno trova copertura finanziaria sui fondi trasferiti appositamente dalla Regione Siciliana.

8. **DI TRASMETTERE** la proposta di deliberazione al Revisore Unico dei conti per il parere di competenza;

9. **DI TRASMETTERE** la deliberazione di approvazione della presente proposta al Consiglio Comunale ai fini della presa d'atto della modifica del DUP;

10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU.

11. **DI TRASMETTERE** la deliberazione approvativa della presente proposta di modifica alla programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 all'Assessorato Regionale competente;

14. **DI DARE ATTO** che l'approvazione della presente proposta di delibera integra l'istruttoria prevista dalla delibera di G.C. n. 253 del 28.12.2017, avente ad oggetto: "Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016. Adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31.12.2018";


15. **DI DARE ATTO** che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione e/o altrimenti in ordine all'applicazione della l.r.

27/2016 e della l.r. 8/2018.

Si allega alla presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale,

- l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot 370 del 21/12/2018 sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Prospetto dimostrativo del costo del personale da stabilizzare nell'anno 2019.

Il Proponente
Francesco Re





COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n. 370 del 21/12/2018

Al Sig. Sindaco
Al Revisore dei Conti
Dr. Luigi Sorce
Loro Sedi

Oggetto: Attestazione finanziaria

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, sulla base delle scritture contabili dell'ente

ATTESTA CHE

- l'Ente ha rispettato per l'intero quinquennio 2012/2016 i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) e s.m.i. che dispone testualmente quanto segue: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del*

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

VISTO l'art. 1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone: “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 che dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018... omissis

ATTESTA

che i resti assunzionali c.d. “ordinari”, sono i seguenti:

Capacità assunzionali 2015 per cessazioni nel 2014

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B	N.1	09/01/2014	€. 25.504,81	60%	€. 15.302,88
C	N.1	31/12/2014	€. 28.773,71	60%	€. 17.264,23
B	N. 1	01/08/2014	€. 25.504,81	60%	€. 15.302,88
				TOTALE	€. 47.869,99

Capacità assunzionali 2016 nessuna poiché nel 2015 non vi sono cessazioni

Nel 2016 sono state collocate a riposo per effetto di prepensionamento n. 6 unità di personale, come dal seguente prospetto:

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Effettiva cessazione per anzianità
A	N.1	01/06/2016	€.23.964,22	01/01/2019
B	N.1	01/06/2016	€. 25.504,81	01/09/2017

C	N. 1	01/06/2016	€ 28.773,71	01/09/2016
C	N. 1	01/07/2016	€ 28.773,71	01/02/2018
C	N. 1	01/06/2016	€ 28.773,71	01/06/2019
C	N. 1	01/06/2016	€ 28.773,71	01/09/2017

La capacità assunzionale nel 2017 è limitata ad una sola unità di cat. C, prepensionata, da collocare a riposo per effetto della normativa vigente, il 01/09/2016:

Cat.	Personale cessato	Data di cessazione a regime	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
C	N. 1	01.9.2016	€ 28.773,71	25%	€ 7.193,42

Capacità assunzionali 2018 per cessazioni 2017

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
C	N.1	01/02/2017	€ 28.773,71	25%	7.193,42
C	N. 1	01/09/2017	€ 28.773,71	25%	7.193,42
B	N. 1	01/09/2017	€ 25.504,81	25%	6.376,20
				TOTALE	20.760,04

Vista la comunicazione ex art. 34 bis D.lgs n. 165/2001, trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro e dell'Impiego, dalla quale si evince il numero di 38 unità a tempo determinato da stabilizzare, il relativo profilo e l'impegno orario settimanale;

Dato atto che la media del lavoro flessibile per gli anni 2015/2016/2017, è di € 155.662,19, ottenuta come segue, ma che il limite di utilizzo è pari ad € 52.805,03, quale spesa sostenuta nel 2009, come di seguito risultante:

- ✓ Nel 2009 l'ente ha utilizzato lavoro flessibile per € 52.805,03 quale quota a carico del bilancio comunale per la proroga di nn. 39 lavoratori a tempo determinato e part-time.
- ✓ Tale importo costituisce la spesa sostenuta nel 2009 quale tetto da non superare per eventuali assunzioni flessibili.
- ✓ Nel corso degli anni l'ente ha provveduto sulla scorta delle disposizioni regionali autorizzate, alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e part-time (oggi n. 38 per effetto di un decesso), assumendo a carico del bilancio comunale la differenza tra il contributo regionale e la spesa effettiva avvalendosi delle previsioni del citato articolo 14 comma 24-bis d.l. 78 2010.

• Anno 2015 € 140.140,01 (di cui € 52.033,84 per integrazione personale a tempo determinato e ASU, € 87.606,17 quale quota a carico del bilancio comunale Comune per il

personale a tempo determinato con la specifica che tale somma non rientra nei limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, potendo essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, € 500,00 per incarico assistente sociale);

• Anno 2016 € 208.606,29 di cui € 86.440,16 per integrazione personale a tempo determinato e € 118.606,13 quale quota a carico del bilancio comunale Comune per il personale a tempo determinato con la specifica che tale somma non rientra nei limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, potendo essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, € 3.560,00 per incarico assistente sociale);

• Anno 2017 € 118.240,29 (di cui € 111.290,29 per integrazione personale a tempo determinato e ASU e € 6.950,00 per incarico assistente sociale)

Nel 2017 a favore del Comune di Santo Stefano di Camastra è stata riconosciuta dalla Regione Sicilia la c.d. quota complementare € 130.774,15.

Viste le comunicazioni dei Responsabili Area concernenti il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

ATTESTA

Che le risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016 ammontano ad € 764.697,71, come da piano di riparto rimodulato per € 638.062,54 (DDG. n. 375 del 12.12.2018) e quota complementare anno 2018, ammontante ad € 126.635,17 giusto D.A. n. 201 del 31.07.2018;

Che le risorse regionali sono sufficienti per la stabilizzazione delle n. 38 unità per la quale, si richiede l'ammontare complessivo di € 759.792,50, come da allegato prospetto del costo di personale.

Che per la stabilizzazione di n. 38 unità di personale a T.D. sono sufficienti le risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016 e che non necessita attingere al lavoro flessibile.

Che il personale contrattista da stabilizzare è il seguente:

N. 11 cat. A a 24 ore settimanali;

N. 09 cat. B a 24 ore settimanali;

N. 18 cat. C a 24 ore settimanali;

Che la spesa per il personale contrattista, pari ad € 759.792,50, sommata alla spesa per il personale di ruolo pari ad € 1.727.339,13 per un totale complessivo di € 2.487.131,63 garantisce l'obbligo di contenimento della spesa per il personale nel tetto della spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 2.544.146,89.

Che l'Ente ha rispettato gli obiettivi imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio per l'anno 2017 e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30/03/2018;

Che il rispetto di tali obiettivi è previsto anche per l'anno 2018;

- che l'Ente non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);
- che la capacità assunzionale ordinaria da utilizzare in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è pari ad € 75.823,45.

- che l'Ente rispetta l'obbligo di certificazione dei crediti sulla piattaforma telematica.
- Che per il conto del bilancio per l'anno 2017, non ancora approvato, si provvederà alla trasmissione alla banca dati prima di procedere alle assunzioni.

S. Stefano di Camastra, 21/12/2018



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

COSTO DEL PERSONALE CONTRATTISTA ANNO 2019

STIPENDIO

COSTO E

CATEGORIE	BASE	13 MENS.	PEREQUATIVO	COMPARTO	TOTALE	CPDEL	INDAL	DS	IRAP	TOTALE	UNITA'	TOTALE	PERCENTUALE	EFFETTIVO	ORE
	20.344,07	1.695,34	230,00	549,60	22.819,01	5.430,92	657,19	367,39	1.939,62	31.214,12	18,00	561.854,21	66,67%	374.588,20	24
	18.034,07	1.502,84	270,00	471,72	20.278,63	4.826,31	584,02	326,49	1.723,68	27.739,14	9,00	249.652,23	66,67%	166.443,14	24
	17.060,97	1.421,75	290,00	388,80	19.161,52	4.560,44	551,85	308,50	1.628,73	26.211,04	11,00	288.321,44	66,67%	192.223,90	24
TOTALE	55.439,11	4.619,93	790,00	1.410,12	62.259,16	14.817,68	1.793,06	1.002,37	5.292,03	85.164,30	38,00	1.099.827,88		733.255,25	

INDENNITA' DI VIGILANZA

INAIL

ANF

TOTALE

2.340,00

9.484,65

14.712,60

759.792,50



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo

ELENCO PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

CATEGORIA C	
ARANCITELLO	NICOLETTA
BARBERI FRANDANISA	ANTONIETTA
BARTOLOTTA	REGINA
CAURRO	MICHELANGELO
CIANCIOLO	PATRIZIA
CICERO	FRANCESCA RITA
CUSMA' PICCIONE	ROSARIA
FAMULARO	SEBASTIANA
LANZA VOLPE	DANIELA
LICARI	LUCIO
LO IACONO	MARIA
MARINA	ANTONINA
PITTARI	ANTONINO
POLILLO	MARIA ANTONELLA
RUSSO	MARIA IMMACOLATA
BELBRUNO	GIUSEPPE
ZAFFIRO	MARINA
PISCITELLO	SEBASTIANO
TOTALE 18	
CATEGORIA B	
BRUCATO	TIZIANA
CASCIO	MARIO
DE GRAZIA	ANTONINO
DI GIORGIO GIANNITTO	MARIA
ELMO	LAURA
MUNI	ANTONELLA
PARELLO	GIUSEPPE
PEDANO	FRANCESCA
IACONA	CATENA
TOTALE 11	
CATEGORIA A	
AMATO	CALOGERO
AMATO	SALVATORE
ARANCITELLO	GIUSEPPE
BANIGI	SALVATORE
DI CARLO	BETTINA
LO IACONO	DOMENICO
LO PRESTI	FRANCESCO
MANFRE'	NUNZIA
SAMMATARO	AGOSTINO
TORCIVIA	ANTONINO
VASI	ANTONINO
TOTALE 09	
TOTALE GENERALE 38	



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 51 DEL 21/12/2018

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano assunzionale 2018. Modifica e integrazione della delibera di G.C. n. 42 del 24.04.2018.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità TECNICA attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto stabilità interno, ai sensi dell'articolo 183 del TUEL n. 2672000,

rilevando che l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione

Si rileva che " Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi". L'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norme sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali, al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali".

S. Stefano di Camastra 21/12/2018



Il Responsabile dell'Area E. Finanziaria

Rag. Pietro Mazzeo

Si attesta che l'approvazione del presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria,

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, rilevando che:

La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 l.r.27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.

La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

S. Stefano di Camastra 21/12/2018



Il Responsabile dell'area Economico
Rag. Pietro Mazzeo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Pellegrino

IL PRESIDENTE
F.to Re

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il

24-12-2018

Dalla Residenza Comunale li, 22-12-2018



IL SEGRETARIO GENERALE
(Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n.44:
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-2018



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91, giusta attestazione dell'addetto alle pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna Testagrossa)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to:Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 28-12-2018

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa